

Settore Tecnico e Sicurezza
Servizio Agricoltura e Forestazione

Individuazione dei criteri di gestione e stoccaggio degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, ai sensi del Regolamento Regionale n.1 del 28 ottobre 2011

Art. 1 – Stalle per allevamenti di bovini non soggette all'obbligo di concimaia

1. Qualora le norme comunali non stabiliscano specifiche modalità per la custodia e la conservazione dei liquami e dei letami, gli allevamenti di bovini che producono, in stalla, un volume di effluenti palabili in misura inferiore o pari a 42 metri cubi (mc.) all'anno (vedi nota ¹), non sono tenute ad avere una concimaia con platea impermeabile, ai sensi degli artt. 12 e 34 del Regolamento Regionale n.1/2011 e dell'art. 233 del R.D. n. 1265/1934.
2. I suddetti 42 mc. sono prodotti da n. 2 capi adulti, presenti in stalla tutto l'anno; pertanto la presenza media dei capi in stalla dovrà essere determinata in relazione al periodo di pascolamento; in funzione di ciò la produzione di effluente palabile diminuirà proporzionalmente.

Art. 2 – Determinazione volume degli effluenti d'allevamento

1. La determinazione del volume (in mc. all'anno) di effluenti d'allevamento dev'essere effettuata con riferimento alla "Tabella 1" qui allegata sub. "A", facente parte del Regolamento Regionale n.1/2011, in quanto in essa sono riportati valori riscontrati frequentemente con misurazioni dirette in numerosi allevamenti.

Art. 3 – Accumulo di letami per stalle esentate dall'obbligo di concimaia

1. Nel rispetto del Regolamento Regionale n.1/2011, gli allevamenti esentati dall'obbligo di dotarsi di concimaia, dovranno cumulare gli effluenti zootecnici in modo ordinato, al di fuori dei cortili e delle adiacenze immediate delle abitazioni, adottando opportuni accorgimenti di contenzione e programmando lo spandimento sui terreni aziendali (almeno una volta all'anno).

Art. 4 – Divieto di accumulo

1. L'accumulo non è ammesso:
 - a) nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni dell'acqua destinata al consumo umano, corrispondenti ad un'estensione di 200 metri lineari (ml.) di raggio dal punto di captazione/derivazione, salvo diversa delimitazione stabilita dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
 - b) a distanza inferiore a 5 ml. dalle scoline;
 - c) a distanza inferiore a 30 ml. dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - d) a distanza inferiore a 40 ml. dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile, per le acque marino - costiere e di transizione, nonché nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2.2.1971;
 - e) a distanza inferiore a 50 ml. dagli edifici ad uso abitativo e/o produttivi di terzi, se utilizzati in zona agricola (ad eccezione di quegli edifici in uso ai soggetti che hanno

¹ Da Tabella 1 allegata sub. "A" si deduce che il volume di effluente palabile, prodotto in stalla in un anno è pari a 34,8 mc. per tonnellata di peso vivo (valore relativo alle vacche da latte in produzione); tenuto conto che n.2 capi adulti pesano 1,2 tonnellate, ne consegue che la produzione è di 42 mc. all'anno.

Sede istituzionale/legale/amministrativa: piazza Bramante, 11 – 47863 Novafeltria (RN)

C.F. 91120860407 – Tel. 0541 920442 - Fax 0541 922214

e-mail: unionecomuni@vallemarecchia.it; posta certificata: unione.valmarecchia@legalmail.it

Altra sede amministrativa: via Roma, 21/G – Poggio Torriana (RN) 47825 Località Torriana

Tel. 0541 675012 – Fax 0541 675350

Siti web: www.valmarecchia.it – www.cm-novafeltria.ps.it

Unione di Comuni montani

reso disponibili i medesimi terreni allo spandimento), fatto salvo quanto disposto dai regolamenti comunali di cui al comma successivo.

2. Sono fatti salvi gli ulteriori divieti espressamente previsti dalle norme di tutela paesaggistica ed ambientale, igienico-sanitarie e dalla regolamentazione urbanistica ed edilizia.

Art. 5 – Stalle per allevamenti bovini soggetti all’obbligo di concimaia

1. Gli allevamenti bovini che producono in stalla un volume di effluenti palabili superiore a 42 mc. all’anno, come indicato all’art. 1, devono essere dotati di concimaia con platea impermeabilizzata atta ad evitare dispersione di liquidi.
2. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio (cfr. Allegato III al Regolamento Regionale n.1/2011) è determinato in base: 2.1) alla produzione annuale di effluenti per specie allevata e per tipo di stabulazione; 2.2) ai fabbisogni nutritivi delle colture normalmente praticate; 2.3) alle precipitazioni.

Art. 6 – Dimensionamento delle concimaie

1. Il dimensionamento minimo della concimaia dev’essere effettuato tenendo conto del numero medio annuo dei capi ricoverati nella stalla, della durata di dimora del bestiame nella stalla, della natura dei terreni e di ogni altra contingenza locale.
2. La platea impermeabilizzata per lo stoccaggio dei materiali palabili, dovrà avere una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione; dovrà essere munita, su non più di tre lati, di idoneo cordolo o di muro perimetrale; dovrà essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.
3. Per il dimensionamento della platea di stoccaggio dei materiali palabili, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si potrà fare riferimento alla Tabella 1 dell’Allegato sub “A”.
4. Per gli allevamenti di bovini di piccola e media consistenza (ritenuti tali quelli fino a n. 16 capi adulti presenti in stalla tutto l’anno), le cui stalle sono soggette all’obbligo di concimaia, il calcolo della superficie della platea di stoccaggio per gli effluenti palabili, può essere ricondotto in misura proporzionale al seguente esempio di calcolo:

Esempio: dimensionamento superficie platea di stoccaggio per effluente palabile:

n. 16 vacche da latte in produzione (600 kg/capo) presenti in stalla tutto l’anno

$$16 \times 600 = 9.600 \text{ kg} \rightarrow 9,6 \text{ tonnellate (ton.) di peso vivo}$$

Per stabulazione fissa con paglia: \rightarrow volume di effluente palabile prodotto all’anno per ton. di peso vivo = 34,8 mc. (vedere tabella allegata)

$$9,6 \times 34,8 = 334 \text{ mc. (volume di effluente palabile prodotto in un anno)}$$

La capacità minima di stoccaggio dei letami è pari al volume prodotto in 90 giorni; pertanto $334 / 4 = 83,5 \text{ mc. (volume di effluente palabile prodotto in 90 giorni)}$

Con riferimento alla Tabella 1 dell’ Allegato III al Regolamento Regionale n.1/2011,

Sede istituzionale/legale/amministrativa: piazza Bramante, 11 – 47863 Novafeltria (RN)

C.F. 91120860407 – Tel. 0541 920442 - Fax 0541 922214

e-mail: unionecomuni@vallemarecchia.it; posta certificata: unione_valmarecchia@legalmail.it

Altra sede amministrativa: via Roma, 21/G – Poggio Torriana (RN) 47825 Località Torriana

Tel. 0541 675012 – Fax 0541 675350

Siti web: www.valmarecchia.it – www.cm-novafeltria.ps.it

Unione di Comuni montani

si considera un'altezza di calcolo del cumulo sulla platea di 2 ml., pertanto:

$83,5 / 2 = 41,75$ metri quadrati (mq.) → **platea tipo da 42 mq.** → **dimensioni tipo 6ml. x 7ml.**

5. Il calcolo del pozzetto di stoccaggio per gli effluenti non palabili, può essere ricondotto in misura proporzionale al seguente esempio di calcolo:

Esempio: dimensionamento pozzetto di stoccaggio per effluente non palabile:

n. 16 vacche da latte in produzione (600 kg/capo) presenti in stalla tutto l'anno

$16 \times 600 = 9.600$ kg → 9,6 ton. di peso vivo

Per stabulazione fissa con paglia: → volume di liquame prodotto all'anno
per tonnellata di peso vivo: 9 mc. (vedere tabella allegata)

$9,6 \times 9 = 86,4$ mc. (volume di liquame prodotto in un anno)

Ai sensi dell' art. 11 comma 2 del Regolamento Regionale n.1/2011, alla produzione complessiva di liquami da stoccare, è necessario sommare il volume delle acque meteoriche raccolte nelle platee di stoccaggio impermeabilizzate ma scoperte. Utilizzando il Quadro 7 del Modello di Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, predisposto dalla Regione Emilia Romagna, si considera un coefficiente pari a 0,35 ml./anno per le precipitazioni medie annuali, al netto delle perdite per evaporazione per unità di superficie, pertanto si ottiene:

$0,35 \text{ ml./anno} \times 42 \text{ mq.} = 14,7 \text{ mc. all'anno}$
(volume delle acque meteoriche raccolte nella platea di stoccaggio in un anno)

$86,4 \text{ mc.} + 14,7 \text{ mc.} = 101,1 \text{ mc. all'anno}$

Ai sensi dell' art. 34 del Regolamento Regionale n.1/2011, la capacità minima di stoccaggio per liquami di allevamenti di bovini da latte che dispongono di terreni coltivati a prati, di media e lunga durata, o cereali autunno vernini per almeno 1/3 della superficie in zona non vulnerabile (fattispecie presenti nei territori considerati), dev'essere pari al volume prodotto in 90 giorni; pertanto:

$101,1 / 4 = 25,2$ mc. (volume di effluente non palabile prodotto in 90 giorni)

Il dimensionamento dei pozzettoni potrà essere ridotto ad un terzo qualora l'allevamento sia dotato di pompa di rilancio del percolato sul cumulo; pertanto:

$25,2 \text{ mc.} / 3 = 8,4 \text{ mc.}$ → **pozzetto tipo per 8,5 mc.** → **dimensioni tipo 2ml. x 2ml. x 2,2 ml.**

Art. 7 – Iter amministrativo semplificato

1. Per gli allevamenti di bovini soggetti all'obbligo di realizzazione di manufatti di stoccaggio, fino alla dimensione massima di una platea tipo da 42 mq. e di un pozzetto tipo da 8,5 mc., da realizzare in presenza di un numero di capi adulti fino a 16, si può procedere alla realizzazione del deposito prescritto con **semplice comunicazione** allo Sportello Unico

Sede istituzionale/legale/amministrativa: piazza Bramante, 11 – 47863 Novafeltria (RN)

C.F. 91120860407 – Tel. 0541 920442 - Fax 0541 922214

e-mail: unionecomuni@vallemarecchia.it; posta certificata: unione.valmarecchia@legalmail.it

Altra sede amministrativa: via Roma, 21/G – Poggio Torriana (RN) 47825 Località Torriana

Tel. 0541 675012 – Fax 0541 675350

Siti web: www.valmarecchia.it – www.cm-novafeltria.ps.it

Unione di Comuni montani

Attività Produttive dell'Unione di Comuni (con riferimento al Comune interessato), allegando una **dichiarazione che attesti** il rispetto dei vincoli di natura paesaggistica, difesa del suolo, normativa antisismica, vincoli da normative comunali, e del presente regolamento in relazione al dimensionamento del contenitore di stoccaggio da realizzare.

2. Per quanto attiene il vigente Regolamento dell'Unione di Comuni, attinente le Procedure tecnico – amministrative per la gestione del **vincolo idrogeologico e le disposizioni in materia di difesa del suolo**, si specifica che le opere per la *“Realizzazione, o l'ampliamento di concimaie e pozzi neri esistenti, che comportano uno scavo non superiore a 15 mc.”*, non sono soggette a richiesta d'autorizzazione od a comunicazione.

Art. 8 – Divieti di localizzazione dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti

1. Lo stoccaggio dei letami, dei liquami e di altri fertilizzanti azotati ottenuti da biomasse non è ammesso:
 - a) entro 10 ml. dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali, dei laghi e bacini;
 - b) nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni delle acque destinate al consumo umano, corrispondenti ad un'estensione di 200 ml. di raggio dal punto di captazione/derivazione, salvo diversa delimitazione stabilita dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.
2. Sono fatti salvi i divieti di localizzazione di nuovi contenitori per lo stoccaggio derivanti dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
3. Sono fatti salvi gli ulteriori divieti derivanti da norme di tutela paesaggistica ed ambientale, igienico-sanitarie, dalla regolamentazione urbanistica ed edilizia.

Art.9 – Sanzioni

1. Si applicano le sanzioni individuate nel R.D. n. 1265/1934.

* * * * *

Elaborazione curata dai funzionari del Servizio Agricoltura e Forestazione, in stretta collaborazione con i funzionari dell'omonimo servizio della Provincia di Rimini.

Sede istituzionale/legale/amministrativa: piazza Bramante, 11 – 47863 Novafeltria (RN)
C.F. 91120860407 – Tel. 0541 920442 - Fax 0541 922214

e-mail: unionecomuni@vallemarecchia.it; posta certificata: unione.valmarecchia@legalmail.it

Altra sede amministrativa: via Roma, 21/G – Poggio Torriana (RN) 47825 Località Torriana
Tel. 0541 675012 – Fax 0541 675350

Siti web: www.valmarecchia.it – www.cm-novafeltria.ps.it

Unione di Comuni montani